

Delibera n. 138/2018

**Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.**

L’Autorità, nella sua riunione del 19 dicembre 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** in particolare l’articolo 18 (“Assistenza”), paragrafo 2, del Regolamento, secondo il quale: “[I]n caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente:  
a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti”;
- VISTO** l’articolo 15 (“Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore”), comma 1, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale “[s]alvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi”;
- VISTA** la nota inviata all’Autorità dalla Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio (di seguito: Polfer) prot. ART 7519/2018 del 14 settembre

2018, con cui la stessa, con riferimento all'intercity notte (ICN) n. 35926 Siracusa-Milano Centrale del 27 agosto 2018:

- rendeva noto che in data 28 agosto 2018, alle ore 01:55, il suddetto treno, con a bordo 336 viaggiatori, subiva un'interruzione nella tratta Priverno-Fossanova-Sezze Romano e arrivava nella stazione di Roma Ostiense alle 7:21 con un ritardo di 276 minuti (orario programmato 2:45) per ripartire alle 8:49 con un ritardo di 361 minuti (orario programmato 2:48);
- segnalava che “[c]ome documentato dal Responsabile della Sottosezione di Polizia Ferroviaria presso la stazione di Roma Ostiense i viaggiatori presenti sul treno lamentavano la mancanza di assistenza da parte dell'impresa ferroviaria”;
- osservava che a fronte di una sosta nella stazione di Roma Ostiense di durata pari a 88 minuti, la gestione era stata “del tutto diversa” da quella attuata nella stazione di Pisa Centrale, dove venivano distribuiti 336 kit di ristoro “in 9 minuti” (dalle 12:52 alle 13:01);

**VISTA**

la nota dell'Autorità, prot. 7879/2018 del 26 settembre 2018, con la quale si chiedevano a Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia) una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione;

**VISTA**

la nota di risposta di Trenitalia, prot. ART 8448/2018 del 12 ottobre 2018, con cui la stessa evidenziava tra le altre cose che:

- il 27 agosto il treno ICN n. 35926, con partenza prevista da Siracusa alle ore 13.35 e arrivo previsto a Milano Centrale alle ore 10.50, è partito dalla stazione di Siracusa alle ore 13.36 con un minuto di ritardo; alle ore 01.55 il treno si è fermato in linea tra Priverno Fossanova e Sezze Romano a causa della mancanza di tensione sul binario a seguito della rottura del pantografo, che a sua volta ha incrinato il vetro frontale del locomotore; dopo l'intervento del personale tecnico del gestore dell'infrastruttura e considerata l'impossibilità di far ripartire il treno, Rete Ferroviaria Italiana ha disposto l'invio di una locomotiva di soccorso che ha trainato il treno fino alla stazione di Roma Ostiense, ove è stata effettuata la sostituzione della locomotiva; il treno è quindi partito alle ore 8:49 ed è giunto alla stazione di Milano Centrale alle ore 18:04, con 434 minuti di ritardo;
- quanto all'assistenza materiale fornita ai passeggeri, a bordo treno non era disponibile né il servizio di ristorazione (bar/bistrot e/o ristorante), né il passaggio al posto del carrellino *welcome drink*; Trenitalia ha fornito assistenza materiale ai passeggeri alle ore 13:00 presso la stazione di Pisa Centrale, essendo la prima stazione in cui è presente un presidio per il rifornimento di scorte alimentari; in particolare sono stati attribuiti alla clientela n. 336 kit, composti da bevande e snack; presso la stazione di Genova Piazza Principe, Trenitalia ha effettuato un'ulteriore erogazione di n. 288 kit;

**CONSIDERATO** che dalla documentazione agli atti risulta che Trenitalia non ha fornito assistenza materiale sul citato treno tra le ore 01:55, orario di fermata dello stesso sulla linea, e le ore 12:52, orario in cui il treno arrivava a Pisa Centrale, dove Trenitalia forniva effettivamente assistenza;

**OSSERVATO** con specifico riferimento a quanto segnalato da Polfer, che Trenitalia avrebbe comunque dovuto offrire assistenza attivamente quantomeno presso la stazione di Roma Ostiense, in cui il treno giungeva alle 7:21, con un ritardo di 276 minuti, e ripartiva alle 8:49, con un ritardo di 361 minuti; in effetti, a parte la sussistenza del prescritto requisito temporale del ritardo di oltre 60 minuti, è ragionevole ritenere che fosse possibile trovare a quell'ora pasti e bevande in quantità sufficiente in stazione o in altro luogo della Capitale, anche tenuto conto che Trenitalia era a conoscenza della situazione già dalle ore 01:55;

**CONSIDERATO** non rilevante il fatto che la stazione di Pisa Centrale fosse *“la prima stazione in cui è presente un presidio per il rifornimento di scorte alimentari”*, anche alla luce degli Orientamenti interpretativi relativi al Regolamento (comunicazione della Commissione europea 2015/C 220/01, punto 4.4), in cui si legge che *“l’impresa ferroviaria deve valutare se la fornitura di pasti e bevande è “ragionevole”, tenendo conto di criteri quali la distanza dal luogo di consegna, i tempi e la facilità di consegna e il costo. L’impresa ferroviaria non può, tuttavia, essere esonerata dall’obbligo di valutare ogni situazione caso per caso”*;

**RITENUTO** che sussistano, per le ragioni illustrate, i presupposti per l’avvio d’ufficio di un procedimento nei confronti di Trenitalia S.p.A., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. l’avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;

4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 3.333,33 euro (tremilatrecentotrentatre/33), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 138/2018". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 19 dicembre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

Andrea Camanzi